

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 35

RISOLUZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

(Estensore MOLINARI)

approvata nella seduta del 4 dicembre 2013

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO SULLA COMPARABILITÀ DELLE SPESE RELATIVE
AL CONTO DI PAGAMENTO, SUL TRASFERIMENTO DEL CONTO
DI PAGAMENTO E SULL'ACCESSO AL CONTO DI PAGAMENTO
CON CARATTERISTICHE DI BASE (COM (2013) 266 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 2013
—————

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	7

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento del Senato, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (COM (2013) 266 definitivo) e accertata la sua conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, adotta la seguente risoluzione:

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio mira ad armonizzare il conto di pagamento, così che si possa garantire la creazione di un mercato unico dei conti bancari efficiente e competitivo e con un elevato grado di protezione dei consumatori, adeguato a consentire una crescita tramite la maggior inclusione economica;

in particolare, si tenta di perseguire la finalità di armonizzazione della terminologia e della presentazione delle spese relative ai conti di pagamento (al fine di facilitare il confronto tra le diverse offerte reperibili sul mercato), l'istituzione di una procedura che favorisca il trasferimento del conto di pagamento, l'accesso ai servizi di pagamento di base;

il rispetto del principio di sussidiarietà è giustificato dalla necessità di evitare frammentazioni del mercato unico derivanti da regolamentazioni non uniformi che possano dar luogo ad ostacoli all'ingresso sul mercato. La rimozione di ostacoli alla libera circolazione dei servizi di pagamento (passibili di determinare distorsioni della concorrenza nel settore dei servizi bancari al dettaglio ed ostacolare la competitività, la crescita e l'occupazione), il raggiungimento di un livello omogeneo di protezione dei consumatori e la riduzione dei costi sono elementi in grado di incidere positivamente sulla competitività complessiva del mercato unico;

in merito al principio di proporzionalità, il provvedimento sembra congruo agli obiettivi che intende raggiungere;

l'*European Banking Industry Committee*, organo delle associazioni bancarie europee, si è espresso criticamente rispetto alla proposta di direttiva in oggetto, contestandone il rispetto del principio di sussidiarietà;

il testo in esame prevede un'unica delega *ex* articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla Commissione, all'articolo 3, paragrafo 4, «per stabilire una terminologia standardizzata a livello UE per i servizi di pagamento, che sia comune almeno a una maggioranza di Stati membri» e che comprenda «termini e definizioni comuni per i servizi comuni»;

si tratta di una delega a tempo indeterminato, soggetta a revoca o obiezione da parte di Parlamento europeo o di Consiglio. Per garantire omogeneità ed uniformità ai formati del documento informativo sulle

spese e del riepilogo sulle spese, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione, per la redazione dei quali sarà assistita dal Comitato bancario europeo;

entro cinque anni dalla sua entrata in vigore la direttiva in questione sarà soggetta a revisione;

l'articolo 1, nel determinare oggetto e ambito di applicazione del provvedimento, specifica che esso si applica ai prestatori di servizi di pagamento situati nell'Unione ed ai conti di pagamento detenuti dai consumatori: i conti detenuti da imprese sono esclusi dal suo campo di applicazione;

per quanto concerne le spese connesse ad un conto di pagamento (capo II, articoli da 3 a 8), l'atto prevede che prima della stipulazione di un contratto, al consumatore deve essere fornito, in ogni momento e gratuitamente, su un supporto durevole in locali aperti al pubblico e in formato elettronico su siti *internet*:

– un documento informativo sulle spese, completo di elenco dei servizi di pagamento più rappresentativi soggetti a spese, a livello nazionale, e le spese corrispondenti per ciascun servizio;

– un glossario, «redatto in modo chiaro e non ambiguo e in un linguaggio non tecnico»;

l'articolo 5 disciplina la fornitura al consumatore, almeno una volta l'anno, di un riepilogo delle spese, che contenga tra l'altro la spesa unitaria addebitata per ogni servizio, l'importo totale nel periodo di riferimento delle spese per ogni servizio fornito e per la totalità dei servizi;

l'articolo 7 dispone che i consumatori debbano avere accesso ad almeno un sito *internet* di confronto delle spese imposte sui servizi di pagamento a livello nazionale, che fornisca loro informazioni «adeguate»;

norme specifiche sono finalizzate a tutelare la completa informazione del consumatore in ambito contrattuale e commerciale e nel caso di conti inclusi in un pacchetto;

per quanto riguarda il trasferimento di un conto di pagamento (capo III, articoli da 9 a 13), l'articolo 9 assicura a tutti i consumatori che abbiano il conto di pagamento presso un prestatore situato nell'Unione la possibilità di trasferire il conto medesimo, anche in un altro Stato membro. L'articolo 10 descrive dettagliatamente, anche nelle scadenze temporali, l'articolata procedura prevista per il servizio di trasferimento, il mancato rispetto della quale può, ai sensi dell'articolo 12, dare vita a risarcimento da parte del prestatore di servizi di pagamento ove ne scaturiscano perdite finanziarie per il consumatore. L'eventuale addebito di spese per il consumatore è disciplinato dall'articolo 11;

un'informativa sul servizio di trasferimento deve essere messa a disposizione dei consumatori gratuitamente ed in qualsiasi momento, su un supporto durevole nelle agenzie dei prestatori di servizio di pagamento aperte al pubblico e in formato elettronico sui propri siti *internet*;

in materia di conto di pagamento di base (capo IV, articoli da 14 a 19), l'articolo 15, incarica gli Stati membri di assicurare che i consumatori

residenti legalmente nell'Unione (non quindi necessariamente cittadini) abbiano il «diritto di aprire e usare il conto di pagamento con caratteristiche di base», prodotto che deve essere offerto da almeno un prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale, non unicamente mediante funzioni di banca *on-line* «a titolo gratuito o per una spesa ragionevole», senza l'obbligo di acquisto di servizi accessori. Nel contempo, ai sensi dell'articolo 19, «gli Stati membri assicurano che vengano adottate le misure per informare l'opinione pubblica sull'esistenza del conto di pagamento di base» e sulle sue caratteristiche, con contestuale obbligo per gli istituti bancari di informare a loro volta i consumatori;

elementi ostativi all'apertura del conto possono essere la circostanza che il consumatore sia già titolare di un conto di pagamento sul territorio nazionale o il mancato soddisfacimento delle condizioni relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In nessun caso è consentita la discriminazione dei consumatori residenti legalmente nell'Unione in ragione della cittadinanza o del luogo di residenza;

l'articolo 16 disciplina le caratteristiche del conto di pagamento con caratteristiche di base, elencando i servizi da consentire, il numero minimo di operazioni da fornire con l'addebito di un'eventuale spesa, la possibilità di operare *on-line*;

ai sensi dell'articolo 16, in questo tipo di conto non è consentito alcun tipo di scoperto. L'articolo 17 disciplina le spese ad esso associate, tra le quali la nozione di «spesa ragionevole», che viene definita in funzione dei livelli di reddito nazionali, della media delle spese applicate ai conti di pagamento nello Stato membro, del totale dei costi connessi alla fornitura del conto di pagamento con caratteristiche di base e dei prezzi al consumo nazionali. L'articolo 18 disciplina il rapporto contrattuale, con particolare riferimento alla risoluzione unilaterale da parte del prestatore di servizi di pagamento;

gli Stati membri, oltre ad individuare le autorità competenti chiamate a garantire e sorvegliare l'osservanza delle norme in via di adozione, dovranno assicurare che i consumatori abbiano accesso a procedure di reclamo e ricorso extragiudiziale delle controversie «efficaci ed efficienti». A loro spetterà inoltre comminare misure e sanzioni amministrative «efficaci, proporzionate e dissuasive» applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate per il recepimento della direttiva, il cui termine è fissato dall'articolo 28 in un anno dall'entrata in vigore del testo;

ai sensi dell'articolo 26, infine, gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione precise informazioni ai fini di una valutazione dell'operatività del sistema che si propone di instaurare;

tutto ciò considerato, la Commissione esprime una valutazione favorevole con le seguenti osservazioni:

1. L'intenzione alla base della proposta di direttiva in esame, oltre ad essere pienamente condivisibile per gli aspetti diretti alla tutela del consumatore e quelli di ispirazione solidaristica dell'inclusione econo-

mica, entrambi frutto di una moderna concezione evolutiva di una società democratica, è passibile di avere una positiva ricaduta sull'andamento dell'economia di mercato. Ricordando che il conto di pagamento può essere sottoscritto non solo presso le banche ma attraverso tutti gli istituti di pagamento, come, ad esempio, le catene di supermercati, gli operatori telefonici o i distributori di benzina, con un effetto di stimolo sulla domanda che tale strumento, se concretamente ed attentamente implementato, potrebbe tendenzialmente avere;

2. La valutazione favorevole è motivata dalla consapevolezza che l'ordinamento interno italiano già prevede una serie di disposizioni a maggior tutela del depositante (compresa la fattispecie del cambio conto non richiesto dal cliente, in occasione di cessione di sportelli da una banca all'altra) e che gli obblighi degli intermediari appaiono già sufficientemente delineati ai fini della proposta in esame;

la Commissione auspica altresì che il recepimento della direttiva costituisca l'occasione per incrementare tali possibilità con specifico riferimento alla portabilità dei servizi, tenendo conto dell'esperienza dei Paesi nei quali è previsto un ampio coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti, da applicare a tutti i soggetti che esercitano attività di carattere bancario e di erogazione del credito;

la Commissione fa, infine, integralmente proprie le osservazioni e i rilievi espressi sull'atto dalla 14^a Commissione del Senato.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: MOLINARI)

16 ottobre 2013

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta di direttiva mira ad armonizzare a livello comunitario la gestione dei conti di pagamento (una sorta di conto corrente infruttifero) per garantire una maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori e soprattutto per favorire un mercato unico di questo specifico prodotto finanziario,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto si propone di adottare una misura che mira al ravvicinamento delle disposizioni normative degli Stati membri che hanno per oggetto il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà appare rispettato dalla proposta in quanto l'intervento dell'Unione europea è finalizzato a contrastare la frammentazione del mercato finanziario europeo nel settore dei conti di pagamento, per consentire a tutti i cittadini comunitari l'accesso a un conto di pagamento di base, favorire il trasferimento del conto stesso ad altro operatore e garantire al consumatore una maggiore chiarezza sui propri diritti e sui costi praticati dagli operatori. L'intervento europeo è reso necessario, peraltro, anche dai falliti tentativi di autoregolamentazione del settore, che in Italia vede già ben 60 operatori autorizzati ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

la proposta di direttiva appare, inoltre, conforme al principio di proporzionalità in quanto in maniera puntuale mira unicamente ad armonizzare la terminologia tecnica del settore, la presentazione delle spese e *standard* qualitativi per gli strumenti di informazione per gli utenti, favorire il trasferimento dei conti, eliminare le discriminazioni tra utenti in base alla provenienza da uno Stato membro applicando sempre tutte le norme in materia di antiriciclaggio, il tutto con lo scopo di favorire la competitività del settore in un quadro omogeneo di tutele per il consumatore al fine di una maggiore inclusione sociale e accesso ai servizi bancari e finanziari.

